

Codice DB1419

D.D. 13 marzo 2012, n. 580

**Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 e s.m.i. - Autorizzazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20 settembre 2011 - Richiedente: Ditta Fuso Roberto da Monterosso Grana (CN) - Interventi selvicolturali in Comune di Pradleves (CN) - localita' "Cugn" Istanza n. 8350.**

(omissis)  
 IL DIRETTORE  
 (omissis)  
*determina*

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 8/R/2011, la Ditta FUSO Roberto – borgata Talevata, 13 – Monterosso Grana (CN), all'esecuzione degli interventi selvicolturali in Comune di Pradleves (CN) - Località "Cugn" - così come descritti nel progetto d'intervento, sulle superfici e rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

Tipologia forestale.	Superficie da progetto ha.	Superficie ammessa ha.
Bosco ad alto fusto di faggio	2,27	2,27

- le superfici di intervento sono individuate catastalmente come da tabella seguente:

Comune	Sez. Cens.	Foglio	Particella	Sup. catastale (ha)	Sup intervento (ha)
Pradleves	==	1	202	0,4613	0,2300
Pradleves	==	1	203	0,1406	0,1406
Pradleves	==	1	204	0,5356	0,2200
Pradleves	==	1	205	1,2461	0,4200
Pradleves	==	1	209	0,2623	0,2500
Pradleves	==	1	210	0,3425	0,2505
Pradleves	==	1	211	0,8099	0,4000
Pradleves	==	1	212	0,1089	0,1089
Pradleves	==	1	213	0,2274	0,1000
Pradleves	==	1	476	0,5650	0,0500
Pradleves	==	1	477	0,1440	0,1000

- Il taglio dovrà essere effettuato sulla superficie come indicato nella planimetria allegata al progetto per ha. 2,2700 ed essere conforme allo stesso;
- eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;

- potranno essere eseguite eventuali modifiche o integrazioni che riguardino le vie d'esbosco, previa comunicazione e conseguente autorizzazione da parte dello Sportello forestale regionale presso il Settore Economia Montana e Collinare e Servizi di Cuneo;
- il taglio dovrà essere effettuato nei limiti complessivi approvati di 258 piante di faggio, così come individuate dalla martellata e dalla contrassegnatura effettuata con vernice rossa; il volume di legname prelevabile in totale con l'intervento è pari a circa 300 mc (corrispondenti a 1500 q.li); tale valore è comunque indicativo, in quanto dipende dai procedimenti adottati per il calcolo del volume delle piante;
- il taglio dovrà interessare esclusivamente le piante assegnate con l'operazione di martellata e contrassegnatura con vernice rossa;
- relativamente al mantenimento della biodiversità, si prescrive la conservazione a tempo indefinito delle piante indicate nell'apposito piedilista in relazione progettuale;
- il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;
- durante le operazioni di esbosco del legname si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;
- ramaglie, cimali e altro materiale legnoso di piccole dimensioni dovranno essere lasciati in bosco o depezzati e sparsi sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riuniti in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo, si osserveranno le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme dell'articolo 7 della Legge regionale n. 16/1994. In nessun caso tale materiale dovrà occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi e alvei di corsi d'acqua;
- a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall'articolo 34 del Reg. for. n. 8/R 2011):
  - “1. alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali;

2. In particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:

- a) ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali;
- b) sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'innescò di fenomeni di erosione;
- c) per le vie di esbosco per mezzi meccanici:
  - chiusura e protezione degli accessi;
  - realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza.”;
  - relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;
  - per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R 2011;
  - dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;
  - i lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati entro 2 anni dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo (Reg. for. n. 8/R 2011, articolo 6, paragrafo 4).

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente

Determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 22/09/2011, comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente Provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

Il Direttore  
Vincenzo Cocco